Commercio di prodotti inquinanti

Art. 452- bis 1 c.p. - Dlgs.n. 81/2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 23.6.2026

Sono molte le novità inserite dal decreto legislativo 81 del 2026 che ha modificato una importante parte del codice penale seguendo l'impulso afflittivo che da qualche tempo caratterizza il legislatore.

È stato introdotto l'articolo 452 bis 1 – c.p. che aggiunge il **reato di commercio di prodotti inquinanti.**

Prima ancora di descrivere brevemente il contenuto di questo articolo, è utile evidenziare che il commercio di prodotti inquinanti rientra nei casi nei quali alla condanna consegue

a) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui l'articolo 32 quater c.p. e
b) anche la confisca ex art . 240 bis c.p..
c) l'art. 452 ter c.p. aggiunge il commercio di prodotti inquinanti (e le pene importanti).

Il nuovo articolo segue l'articolo 452 bis relativo all'inquinamento ambientale anche esso riformato dal decreto legislativo 81 del 2026 e ne replica in parte la struttura, attinge la sanzione.

Il comma 1 dell'articolo 452 bis (inquinamento ambientale) prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 €. Per il momento ci interessa memorizzare l'entità della pena che è subito richiamata dalla condotta di commercio di prodotti inquinanti.

Reato	pene
Commercio prodotti inquinanti art. 452 bis 1 c.p.	Incapacità a contrattare con la P.A. (art. 32 quater)
	Confisca (art. 240 bis)
	Reclusione da 2 a 6 anni e

	multa da 10.000 a 100.000 euro
Art. 452 ter c.p.	**Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti**

Tale gravosa pena è destinata a chiunque "abusivamente" *immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze energie o radiazioni ionizzanti, nell'aria, nel suolo e nelle acque che ne deriva, cagiona una compromissione o un deterioramento significativa, misurabile*.

Sono molte le parole da attenzionare.

1) **Abusivamente**: proprio la nozione di abusività è precisata e inserita dall'articolo 452-quinquies decies c.p. introdotto dal decreto legislativo 81 del 2026. Molto si è scritto sul significato di ciò che deve essere considerato *abusivo* ed il legislatore, più che risolvere, sembra precisare che tale termine si intende riferito anche a determinate condotte. Elenca in modo particolare 1) la violazione di disposizioni legislative dell'Unione Europea, ad esempio; 2) la violazione di disposizioni legislative regolamentari o amministrative e attuative delle disposizioni riferite.; 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, ovvero con minaccia o violenza e mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
2) **Immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto**: il legislatore precisa la condotta con riferimento ad un **prodotto**. Ma non è questa la condotta determinante che deve essere ulteriormente precisata.
3) Ciò che è vietato è l'impiego, per lo scarico, l'emissione o la immissione di 1)materie, 2) sostanze 3) energie oppure 4) radiazioni ionizzanti. Il legislatore cerca di comprendere la varietà della casistica che può presentarsi.

4) Lo scarico, l'immissione, emissione può colpire l'aria - il suolo - l'acqua e dunque descrive le matrici ambientali da proteggere
5) Infine, la frase che chiude la condotta e che la rende penalmente rilevante è data dal fatto che tale commercio/immissione deve cagionare una *compromissione o un deterioramento significativo e misurabile*
6) Compromissione o deterioramento in via **alternativa;** ciò significa che basta la compromissione per integrare il reato. Senz'altro devono essere invece significativi e misurabili. Troppo complesso, entrare nel significato di ogni singola parola sulla quale la giurisprudenza ha cercato di dare concretezza, considerata la vasta interpretazione che può essere data ad ogni singola parola.
7) In ogni caso, il legislatore precisa che la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile deve impattare su determinate matrici e indica 1) acque oppure 2) aria o 3) porzioni estese o significative del suolo del sottosuolo; infine elenca *4) ecosistema, habitat, biodiversità, anche agraria della flora e della fauna*.

Potrebbe essere interessante vagliare di differenze con il reato di inquinamento ambientale di cui l'articolo 452 bis, considerato che entrambi i reati richiedono un danno. Sembra però che il nuovo reato si concentri proprio sulla immissione sul mercato o la messa in circolazione di un prodotto, sul commercio quale elemento distintivo rispetto al reato di inquinamento ambientale.

CASISTICA

Si può *ipotizzare, per rendere più concreta la riflessione,* l'immissione **sul mercato di pesticidi vietati, ad esempio.** Pensiamo ad un'azienda che importa e vende in Italia un pesticida contenente una sostanza chimica vietata dalle normative europee perché altamente tossica per le api. L'uso di questo pesticida nei campi agricoli provoca poi la morte massiva di api e deterioramento di habitat naturali con effetti misurabili. In

questo caso l'azienda agisce senza le autorizzazioni e soprattutto in violazione della normativa ambientale.

Pensiamo ad esempio, come ipotesi al **commercio di solventi industriali non conforme**. Un distributore mette in circolazione i solventi industriali che contengono composti organici voci oltre i limiti consentiti. L'impiego di questi solventi causa nocive esalazioni che producono danno all'ambiente e alle persone.